



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 577 DEL 08/09/2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO ED ASILO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PROV. DI ROMA PERIODO 2021



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO ED ASILO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PROV. DI ROMA PERIODO 2021

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 30/12/2020, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 15/07/2021, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Premesso

Che in data 16/02/2016 veniva stipulato un Contratto rep. n. 2441/2016, dopo lo svolgimento di “giusta” gara, per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica (CIG. 6198792CF8) tra il Comune di Monterotondo e la CIR Cooperativa Italiana di ristorazione, da eseguirsi conformemente al capitolato speciale di appalto e relativi allegati approvati con la citata determinazione n. 806 del 17/06/2015 , nonché sotto l’osservanza piena delle condizioni particolari presentate dall’aggiudicataria in sede di offerta;

Che il contratto aveva una durata di quattro anni (dal 01/09/2015 al 31/07/2019), con la previsione di una proroga della durata di due anni come stabilito all’art.2 del capitolato, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto;

Che con determina n.848 del 12.12.2019 è stata disposta una proroga fino al 29 febbraio 2020 del contratto in essere con la Società CIR - Cooperativa Italiana di Ristorazione, con sede legale a Reggio Emilia per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli presso gli II.CC. del territorio e l’asilo nido comunale l’Aquilone;

Che in conformità ai documenti di gara e contrattuali l’Ente si è avvalso della facoltà di prorogare detto contratto dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2021;

Preso atto

Che con Determinazione a contrarre n. 472 DEL 28/07/2021 l'Amministrazione del Comune di Monterotondo ha ritenuto di procedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento in concessione, ai sensi D.Lgs. n.50/2016, del servizio di refezione scolastica per il periodo che va dal nuovo anno scolastico 2021/2022 fino al 30/06/2025 di approvare la documentazione di gara e a quanto necessario allo scopo;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Vista la determinazione dirigenziale n. 24 del 25.01.2021 con cui il dirigente Dott. Paolo Togninelli ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. ha individuato la Dott.ssa Rossella Solidoro, PO del Servizio Politiche Educative, quale Responsabile Unico del Procedimento per la gara;

Visto e richiamata la Deliberazione n. 62 del 22/10/2015, con la quale il Consiglio Comunale ha disposto di aderire alla convenzione per la gestione della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvando il relativo schema di Convenzione;

Visto e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione associata della stazione unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Roma Capitale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori servizi e forniture ,ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016;

Richiamato l'art. 2 della convenzione riguardo le attività degli Enti sottoscrittori;

Considerato che

il Responsabile del Servizio politiche educative del Comune di Monterotondo ha richiesto, con nota prot.n. 5242 dell'8/02/2021, sulla base della convenzione in essere per la gestione associata delle funzioni di stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, l'attivazione delle attività istruttorie finalizzate all'espletamento della procedura di affidamento in concessione per il servizio di refezione scolastica operata dal Comune mediante gara d'appalto con procedura aperta , ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.ii , secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3,del D.L.gs n. 50/2016;

Dato atto:

-che è stato necessario procedere all'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, della scuola primaria, secondaria del primo ciclo e dell'asilo comunale "Aquilone", del Comune di Monterotondo, per anni quattro ed eventuale rinnovo annuale, attraverso il ricorso alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, sulla base della convenzione in essere, operata dal Comune di Monterotondo;

-che è stato demandato alla S.U.A, secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta, lo svolgimento della procedura di gara in oggetto;

-che, di conseguenza, attraverso il ricorso alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, dovrà essere individuato il Soggetto gestore del servizio di refezione scolastica, per una durata di anni quattro;

-che con comunicazione mezzo email istituzionale, gli uffici gara della Città Metropolitana di Roma Capitale hanno comunicato, in data 03/08/2021, al Rup della Stazione Appaltante,di aver provveduto alla pubblicazione della gara de quo;

Considerato

Che nella fase di pubblicità della gara in questione e prima della scadenza del termine delle offerte (15 settembre 2021) è pervenuto alla Stazione appaltante un chiarimento da parte dell'operatore economico uscente, che ha riscontrato delle difformità sulle modalità di calcolo del computo della spesa del personale e quindi a cascata dell' importo a base di gara;

Verificato dal responsabile Unico del Procedimento che effettivamente trattavasi di un mero errore da refuso del calcolo dei costi del personale , erroneamente inserito negli atti di gara trasmessi alla Stazione Unica Appaltante;

Vista la comunicazione della SUA trasmessa a questa Stazione Appaltante in data 07/09/2021, nel quale viene rilevato l'errore di cui sopra e viene richiesto l'annullamento della gara per la refezione scolastica del Comune di Monterotondo attualmente in pubblicazione.

Visto

l'art. art. 21 quinquies comma 1 della L. n. 241 del 1990 e smi che recita espressamente che: “*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.*”;

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all'annullamento della procedura di gara poiché bilanciando i vari interessi, nell'attuale fase procedurale, appare preminente l'interesse pubblico a condurre la medesima procedura nel rispetto dei principi di concorrenza che per via dell'errore materiale sul computo della spesa del personale e quindi sul valore a base di gara (e dunque sulla valutazione dell'offerta economica richiesta ai concorrenti) e sui requisiti di partecipazione, è stata alterata;

Rilevato che l'annullamento d'ufficio in autotutela in tale stato procedurale (prima dello scadere del termine delle offerte) non lede gli interessi dei concorrenti che consistenti in una di mera aspettativa al conseguimento dell'aggiudicazione;

Rilevato altresì che l'annullamento di cui trattasi è funzionale ai principi di buona amministrazione ex art.97 della Costituzione nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara;

Preso Atto dell'intento della Stazione appaltante di rieditare celermente la procedura di gara in oggetto scevra dall'errore di quantificazione del valore dell'appalto segnalato;

Considerato che la Stazione appaltante ha posti in essere tutti gli adempimenti per pubblicizzare la volontà di addivenire all'annullamento d'ufficio in autotutela di cui si tratta;

Considerato

che rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione, disporre l'annullamento in autotutela del bando di gara, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara;

che le mutate condizioni costituiscono adeguato e sufficiente motivo per procedere all'annullamento della gara sulla base di quanto sopra esposto;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto l'art. 151 del D.lgs 267/00

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate,

1. **di annullare** in autotutela d'ufficio ai sensi dell'art. art. 21-nonies comma 1 della L. n. 241 del 1990 e smi la procedura per l' affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado ed asilo comunale del comune di Monterotondo prov. di Roma periodo 2021-2025 - codice identificativo gara[8846035B01];
2. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale per gli adempimenti di propria spettanza;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
4. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento del presente avviso ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Politiche Educative e CFP Dott.ssa Rossella Solidoro,
5. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente Procedimento, Dott.ssa Rossella Solidoro;
6. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Dott. Paolo Togninelli;

che i sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 207 e dell'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, avverso la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale

Di pubblicare la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

La Responsabile P.O.
Servizio Politiche Educative e Centro di Formazione Professionale CFP
D.ssa Rossella Solidoro

**IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA**

Dott. Paolo Togninelli

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 836 del 07/09/2021 , ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Paolo Togninelli

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Togninelli Paolo;1;87788938860063837880181696526448933183